

S T U D I O L E G A L E

Lavoro - civile - amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945

Pec: studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it

**Alla Procura Regionale della Corte dei Conti
sez giurisdizionale per la Regione Lazio
Via Baiamonti 25 Roma**

**Al Direttore Generale ASL FR-
Dott. Arturo Cavaliere**

**Al Direttore Amministrativo aziendale
Dott Giovannino Rossi**

**Al Direttore Sanitario aziendale
Dott.ssa Maria Giovanna Colella**

**Al Direttore della S.C. AA.GG. F.F.
Dott. Claudio Seraschi**

Al Collegio Sindacale Asl di Frosinone

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della organizzazione sindacale F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), in persona del Segretario Provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per rappresentare ed esporre quanto di seguito.

Con ricorso ex art.28 St. Lav. depositato in data 19 giugno 2025 (RG 2388/2025), il Sindacato Provinciale F.I.A.L.S., Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità di Frosinone, ha adito il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la declaratoria giudiziale di comportamento antisindacale asseritamente tenuto dall'ASL Frosinone, in occasione dell'adozione, da parte dell'Azienda: -della deliberazione n. 482 del 16.06.2025 avente ad oggetto "Adozione Proposta Nuovo Atto Aziendale" e della precedente deliberazione n. 400 del 12.07.2024 pubblicata il 15 luglio 2024. Parte ricorrente ha in particolare dedotto che tali atti, adottati dall'ASL per l'adozione di un nuovo Atto Aziendale, hanno impedito e/o comunque limitato l'esercizio dell'attività sindacale dell'organizzazione, con specifico riferimento alla omessa informazione sindacale ex art. 5 CCNL 2019 comparto sanità. In particolare, parte ricorrente ha dedotto che con precedente ricorso ex art. 28 l. 300/1970, R.A.L. 2513/2024, la O.S. Fials ha già censurato la condotta della ASL di

Frosinone che non aveva fornito alcuna Informativa sindacale (ex art. 5 CCNL 2019, comparto sanità) in merito al Nuovo Atto aziendale, essendosi limitata a disporre una convocazione delle OO.SS. senza rispettare neppure i tempi e le modalità prescritte dalla norma contrattuale e, soprattutto, omettendo la trasmissione della bozza del nuovo atto aziendale e/o di alcuna documentazione allo stesso relativa. La A.S.L., nel costituirsi nel relativo giudizio, aveva dichiarato la propria disponibilità a rendere nei confronti della O.S. ricorrente una nuova informativa sindacale con allegata la bozza dell'Atto aziendale in corso di adozione e che quindi l'odierna ricorrente ha rinunciato agli atti del predetto giudizio e il relativo giudizio è stato dunque dichiarato estinto. Con il ricorso RG 2388/2025, la O.S. Fials ha dedotto che tuttavia la resistente A.S.L. non ha ottemperato all'impegno assunto, in quanto con Deliberazione nr. 482 del 16/6/2025 ha adottato un nuovo Atto aziendale, in sostituzione del precedente, di nuovo omettendo la prescritta informazione preventiva alle OO.SS.

Parte ricorrente ha censurato tale condotta deducendo che, anche in questo caso, l'approvazione di tale proposta avrebbe dovuto essere preceduta dall'informazione ai sindacati e che tale condotta della A.S.L. è connotata dal requisito dell'attualità (prescritta dall'art 28 l 300/1970) in quanto gli effetti lesivi non possono ritenersi esauriti con il compimento dell'azione del datore di lavoro, essendo destinati a protrarsi nel tempo.

Parte ricorrente ha dunque evidenziato che l'ASL di Frosinone ha adottato la deliberazione n. 482 del 16.6.2025 avente ad oggetto "Adozione Proposta Nuovo Atto Aziendale" senza aver previamente fornito adeguata informativa sindacale alle OO.SS. ex art. 5 Ccnl 2029, comparto sanità, così impedendo e/o, limitando l'esercizio dell'attività sindacale.

Pertanto, ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto di ordinarsi all'ASL Frosinone di cessare dal porre in essere simili comportamenti e di rimuoverne gli effetti, attraverso la revoca e/o annullamento e/o disapplicazione e/o sospensione della deliberazione n. 482 del 16.06.2025 e ove necessario anche della precedente deliberazione n. 400 del 12.07.2024, emessi in violazione delle prerogative sindacali, con ordine alla resistente di promuovere immediatamente la informazione sindacale sulle materie per cui è causa e di astenersi, fino all'esaurimento del confronto, da iniziative unilaterali

Si costituiva in giudizio in data 07 luglio 2025, la ASL di Frosinone a mezzo di un legale del libero Foro. Detta costituzione avveniva senza aver previamente adottato l'atto deliberativo di impegno di spesa, ma solo con una procura alle liti.

Solo a seguito di diffida sindacale, **la ASL adottava il 16 luglio 2025 la delibera n 615** con la quale conferiva l'incarico al legale esterno per un impegno di spesa di **€4.986,36..**

In tale delibera si da atto di una missiva dell'avvocatura interna in ordine alla **'opportunità' di costituzione aziendale incaricando un legale esterno iscritto alla short list aziendale.**

Non risultano esplicitate quali fossero tali ragioni di opportunità di conferire u incarico all'esterno.

Sta di fatto che, con memoria depositata in data 07.07.2025, si costituiva la ASL di Frosinone a mezzo del suddetto legale esterno, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. In via preliminare, la ASL **ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere** in quanto **la Delibera nr. 482/2025 è stata dapprima sospesa, in via cautelativa, con Deliberazione nr. 545 del 1°/7/2025 e poi definitivamente revocata con Deliberazione nr. 567 del 3/7/2025** e, ciò, in ragione degli esiti delle meglio non definite ‘interlocuzioni’ intrattenute con la Regione Lazio, essendo peraltro venuto meno anche l’attualità della condotta. Ha inoltre dedotto che a seguito dell’estinzione del precedente giudizio Rg.n. 2513/2024 la proposta di Nuovo Atto Aziendale è stata nuovamente approvata con la Delibera nr. 469 del 6/8/2024, che pur non recando alcuna informativa sindacale, non era stata contestata dalla parte ricorrente. L’ASL ha dunque dato atto che tali modifiche non hanno comportato l’avvio di un nuovo iter di approvazione della proposta di Atto aziendale, configurando la prosecuzione dell’unico procedimento (avviato nel 2024 e, a tutt’oggi, ancora non concluso), destinato a sfociare nell’approvazione dell’Atto stesso con Delibera della Giunta regionale e successiva pubblicazione nel BUR. La ASL di Frosinone ha dunque concluso che **con riferimento alla prima Delibera di proposta di Atto aziendale nr. 400/2024 il Sindacato non può promuovere la presente azione ex art. 28 St. Lav. per le stesse condotte già oggetto del pregresso ricorso per la repressione della condotta antisindacale, a cui lo stesso odierno ricorrente ha rinunciato**, adottando una condotta acquiescente alla pretesa mancata informazione preventiva protrattasi per un anno. **L’ASL ha evidenziato che in ogni caso non sussisteva alcun obbligo della A.S.L. di trasmettere la bozza di proposta dell’Atto aziendale** (ma solo di fornire dati ed informazioni sulla stessa, come la stessa puntualmente ha fatto) e, soprattutto, che non sussisteva alcun obbligo di avviare una interlocuzione con i sindacati, dopo averli resi edotti delle misure contenute nella riferita proposta.

Con decreto del Tribunale di Frosinone n 2388/2025 del 28 luglio 2025 così disponeva:

<<a) dichiara l’antisindacalità della condotta della convenuta consistita nell’emanazione della deliberazione n. 400 del 12.07.2024, avente ad oggetto “Atto Aziendale ASL di Frosinone” e per l’effetto ordina alla convenuta di rimuovere ogni effetto della censurata condotta, annullando la predetta delibera e promuovendo immediatamente le procedure previste di informazione sindacale ex CCNL 2019 comparto sanità, in relazione all’adozione dei relativi provvedimenti sulle materie oggetto delle delibere in questione;

b) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla deliberazione n. 482 del 16.06.2025;

c) rigetta la domanda avente ad oggetto l’adozione di particolari forme di pubblicità del provvedimento giudiziale;

d) condanna l’AUSL al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.>>

Il Tribunale nel merito osservava che risulta dagli atti che con delibera n 545 del 01 luglio 2025 il Manager della ASL, dott. Cavaliere, ha disposto la sospensione della delibera n 482 del 16 giugno 2025 motivata con la circostanza dedotta in giudizio dalla ASL secondo cui era ancora in atto una interlocuzione con la Regione Lazio. Risulta tuttavia che poi con successiva delibera del 03 luglio 25 il manager Cavaliere ha adottato la delibera n. 567 con la quale ha revocato la già sospesa delibera 482 del 16 giugno, deducendo che l'interlocuzione con la regione era cessata. In proposito, il Tribunale ha evidenziato precisato nella difesa della Fials, come << *Deve effettivamente darsi atto che le ragioni della sospensione e successivamente della revoca della delibera n 482/2025 risultano del tutto genericamente allegare in giudizio dall'ASL che ha fatto un generico riferimento a pretese interlocuzioni con la Regione Lazio, né risultano riportate ed indicate nella Delibera di revoca. In ogni caso, stante l'adozione della Delibera di Revoca della delibera 482/2025, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente alla predetta Delibera.>>*

Il tribunale ha poi dedotto che per quanto concerne la precedente delibera n. 400 del 12.07.2024, la ASL ha dedotto e precisato che detto provvedimento era stato oggetto ad impugnativa con altro ricorso ex art 28 (RG 2513/2024) da parte della medesima OS Fials, che tuttavia era stato dichiarato estinto a seguito di rinuncia agli atti da parte della ricorrente Fials (cfr. verbale udienza del 02.08.24) per cui tale rinuncia deve ritenersi quale 'acquiescenza alla mancata informativa sindacale', **e in ogni caso non vi era alcun obbligo di informativa.**

Senonchè afferma il Tribunale che <<*Non può sussistere dubbio quindi che per espressa volontà delle parti sociali l'Informativa deve essere fornita per iscritto e in maniera precisa ed adeguata.*

La tesi dell'ASL secondo cui l'art 5 cit non prescrive l'informativa scritta è priva di pregio perché contrasta con il testo della norma sopra richiamata e riportata.

Ciò premesso, e rilevato dunque che l'informativa debba essere preventiva e per iscritto, deve effettivamente darsi atto che non è stata fornita adeguata informativa alla O.S. ricorrente. Invero, la missiva aziendale del 19.06.2024 prot. n 41358 (che reca nell'oggetto 'Convocazione riunione' e riportante nel contenuto dell'ordine del giorno 'Nuovo atto aziendale') non può considerarsi quale 'informativa' sindacale. Detta missiva non risulta avere in allegato il testo del nuovo atto aziendale, e ciò quindi in violazione dell'art. 5 del citato CCNL. Peralto, tale circostanza è pacifica perché non contestata dalla ASL, la quale nulla ha prodotto a confutazione della mancanza di allegati.

Né si può ritenere che l'informazione preventiva in relazione all'anzidetta Delibera sia stata resa in seno ad apposita riunione tenutasi il 24/6/2024, in quanto nulla emerge in tal senso dagli atti di causa. Peralto, è pacifico che durante la riunione il Commissario Straordinario ha rappresentato una serie numerosa di slides, riportanti il nuovo assetto aziendale, con la descrizione di oltre 100 strutture complesse e numerose strutture semplici, molte delle quali

di nuova istituzione, senza aver mai consegnato alle OO.SS. alcun documento o supporto informatico.

Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale che la delibera adottata n 400/2024 dunque non è stata preceduta da alcuna informativa sindacale.>>

Risulta, infine interessante una argomentazione svolta dal Tribunale a confutazione della tesi aziendale laddove si deduce che sulla delibera 482/2025 non si configurava alcun ulteriore obbligo di informazione preventiva <<oltre a quello compiuto nel giugno 2024 >> in quanto conteneva solo una serie di modifiche e integrazioni alla precedente proposta di atto aziendale a seguito delle richieste regionali, nessuna informativa era dovuta alla OS.

Osserva, in proposito, il Tribunale che <<A parte la considerazione per cui anche le modifiche/integrazioni che riguardano singole partiture organizzative modificano l'assetto organizzativo, la riorganizzazione aziendale, l'organizzazione degli uffici/servizi/strutture, per cui ad avviso del Giudicante che l'obbligo di informativa non vale solo per la proposta di atto aziendale nella sua interezza ma anche modifiche di singoli aspetti di organizzazione/ristrutturazione, deve osservarsi che in ogni caso non vi è prova che in tale occasione l'ASL abbia posto in essere una informativa preventiva, avendo la stessa ASL dedotto che il Manager ha "illustrato e discusso ex post dette modifiche alla proposta di atto aziendale" come da verbali del 18 e del 30 giugno. Risulta documentalmente provato che i verbali recano all'oggetto: 'Informativa sindacale atto aziendale', sono stati redatti successivamente all'adozione della delibera di approvazione dell'atto aziendale (il 30 giugno per la dirigenza) e non, dunque, preventivamente.>>

Orbene, in sostanza, la Asl di Frosinone nella piena consapevolezza di far dichiarare la cessazione della materia del contendere (come si evince inequivocabilmente alla conclusioni stesse nella memoria di costituzione in giudizio aziendale e dalla stessa delibera di revoca della deliberazione 482/2025) ha ritenuto di conferire l'incarico defensionale ad un legale esterno (piuttosto che avvalersi dei legali interni) soprattutto laddove doveva richiedersi la cessazione della materia del contendere e dunque non necessitava alcuna particolare e/o approfondita difesa. Per il resto sulla circostanza che in precedenza non era stata fornita alcuna informativa scritta era circostanza pacifica e desumibile semplicemente dalla testo della norma contrattuale che impone in maniera inequivoca che l'informativa deve essere fornita per iscritto e quindi era ben noto al manager.

Ora, per redigere tale difesa è stato riconosciuto un compenso al legale esterno di € 4986,00

A tale somma va ad aggiungersi quella oggetto di condanna processuale di € 2.918,00 per **un totale, dunque, di € 7.900,00**

Orbene, si ritiene che tale somma configuri un danno erariale (attuale perché le somme sono state corrisposte) sotto il profilo dell'assoluta fondatezza del ricorso per cui le spese processuali configurano danno erariale per evidente colpa grave, sia per la somma corrisposta per la difesa aziendale atteso che per dedurre la cessazione della materia del contendere perché veniva soddisfatta la richiesta sindacale, la ASL ben avrebbe potuto procedere con un proprio

legale interno ovvero addirittura, avvalendosi di un proprio funzionario dipendente ex art 417 bis cpc.

Da sottolinearsi che la ASL ha provveduto all'impegno di spesa sull'incarico solo successivamente alla stessa costituzione in giudizio e l'incarico è stato proposto dal Direttore della SC Affari Generali ff, dott C. Seraschi,, sulla base di un incarico privo dei presupposti atteso che l'interim della SC può essere conferito solo a chi è già titolare di altro incarico di SC , nel mente il dott Seraschi è titolare di una struttura semplice.

Con la presente, pertanto, a fronte dell'esborso di € 7.900,00, si chiede, anche in considerazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità costituzionalmente imposti, le misure ritenute più opportune nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili del danno erariale cagionato previo accertamento della sussistenza o meno di una responsabilità personale per colpa grave/dolo


SI CHIEDE

Altresì, a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p. di essere sentiti di persona dal Procuratore procedente per fornire elementi di prova, precisazioni e riscontri, qualora Codesta Onorevole Procura lo ritenesse opportuno, nonché di essere informati dell'eventuale archiviazione della presente istanza.

Frosinone 01 agosto 2025

Il Segretario Provinciale Fials

D'Angelo Francesco



avv. Giuseppe Tomasso

